



COMUNE DI BISTAGNO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Saracco n. 31 - Tel. 0144/79106 - Fax 0144/79675 - P.IVA 00469220065
e.mail: bistagno@cert.ruparpiemonte.it - www.comune.bistagno.al.it

Ord. N. 8/25

Ordinanza contingibile e urgente (ex art. 54 d. lgs. n. 267/2000). Messa in sicurezza di pozzi, cisterne, cavità sotterranee posti in proprietà private.

Preso atto delle comunicazioni sulla scomparsa di cani riconducibile alla presenza di pozzi abbandonati sul territorio, estremamente pericolosi, in quanto scoperti, non adeguatamente protetti, facilmente accessibili, e, talora, insidiosi poiché neppure visibili;

Atteso che tali situazioni possono rappresentare un pericolo per la sicurezza di persone e animali ed impongono, pertanto, l'adozione di ogni e più utile misura necessaria alla tutela della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, pertanto, di porre in essere ogni attività, anche informativa, utile alla ricognizione e messa in sicurezza di siffatti pozzi, sebbene ricadenti in aree private e, spesso, su fondi prevalentemente non recintati e facilmente accessibili, in quanto non adeguatamente protetti,

Rilevato che analoghi pericoli rappresentano anche le cisterne e le cavità sotterranee;

Rilevato pertanto che si evince la necessità contingibile e urgente di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sollecitando i proprietari/possessori/detentori a qualsiasi titolo dei suoli in questione all'adozione di ogni e migliore iniziativa finalizzata alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di immediato pericolo;

Considerato che per quanto sopra rappresentato e al fine della tutela della pubblica e privata incolumità, è necessario emettere apposita ordinanza generalizzata e relativa all'intero territorio comunale al fine di obbligare la messa in sicurezza di pozzi, cisterne e cavità sotterranee posti in proprietà private;

Vista la L.R. n. 22 del 30/04/1996 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee", nonché il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

Visto il d. lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile" e s.m.i.;

Visto l'art. 54, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Per quanto in premessa;

ORDINA

Ai proprietari/conducenti/detentori di immobili ove sono presenti pozzi, cisterne, cavità sotterranee, di porli immediatamente in sicurezza al fine di prevenire e quindi eliminare i gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica e/o privata, costituendo un grave rischio per le persone e gli animali;

INFORMA

Che i destinatari della presente saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone/animali/cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente.

Al contempo,

INVITA

La cittadinanza tutta a collaborare, segnalando, per quanto a propria conoscenza, la presenza di pozzi non adeguatamente segnalati e/o situazioni di possibile pericolo, dandone informazione agli Uffici Comunali per le ulteriori verifiche ed eventuali provvedimenti consequenziali;

AVVERTE

Che in applicazione del principio di prevenzione, sarà dato avvio ad una ricognizione generale dei pozzi presenti sul territorio cui seguiranno le opportune verifiche e ogni eventuale adempimento

imposto per legge, anche attivando il potere di ordinanza in capo al Sindaco e/o al responsabile del Servizio competente, con applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste;

DISPONE

- che i proprietari/conducenti/detentori di immobili ove sono presenti pozzi, cisterne, cavità sotterranee, in concomitanza con l'esecuzione di quanto ordinato, provvedano a comunicare agli uffici comunali la presenza del pozzo, per confermare e/o integrare la mappatura dei pozzi sul territorio comunale;
- che chiunque venga a conoscenza della presenza di pozzi, cisterne, cavità sotterranee, lo comunichi agli Uffici Comunali nel più breve tempo possibile, allo scopo di poter intervenire per eliminare il pericolo ed avvertire i proprietari del sito oggetto d'intervento;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa, al fine della massima diffusione e controllo sul territorio, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 47 d. lgs. 7 marzo 2005, n.82:
 - o all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura - AL pec: protocollo.prefal@pec.interno.it;
 - o al Comando Vigili del Fuoco pec: com.alessandria@cert.vigilifuoco.it
 - o al Resp. della Polizia Locale pec: um.altomonferratoaleramico.al@legalmail.it
 - o alla Stazione Carabinieri Forestale Acqui Terme - pec: fal43334@pec.carabinieri.it
- che la presente ordinanza sia resa nota mediante affissione di pubblici avvisi;
- che ai sensi dell'art. 7/bis comma1/bis del d. lgs. n. 267/2000, ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e di provvedimenti accessori e conseguenziali;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di TORINO, ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Dalla residenza municipale, lì 13 febbraio 2025

Servizio di Protezione civile

Il Responsabile

E.M. Comm. U.P.L. Lavagnino Carlo

firmato in originale



IL SINDACO

Autorità di Protezione Civile

Valleggra Roberto

firmato in originale